

ATTI DEL COMMISSARIATO

I. — Vettori.

1. — Elenco delle Compagnie, armatori e noleggiatori a cui fu concessa la patente di vettore per l'anno 1903, con l'indicazione dei delegati alla firma, mandatari e procuratori.

A.) VETTORI ITALIANI.

Navigazione Generale Italiana.

Con sede principale in Roma.

(Linee: *Stati Uniti, Brasile, Plata*).

Delegati alla firma in materia di emigrazione:

<i>Genova</i> — Brilla Francesco.	<i>Palermo</i> — Di Salvo Giacomo.
Poli Ernesto Bartolomeo.	Medici Gaetano.
Catto Antonio.	<i>Roma</i> — Barzilai Giusto.
<i>Napoli</i> — Palau Adolfo.	Rosati Alfredo.
Ferrero Michele.	<i>Venezia</i> — Caprile Tito.
Wrzy Gustavo.	<i>Messina</i> — Garnier Oreste.

Società « La Veloce ».

Con sede principale in Genova.

(Linee: *Stati Uniti, Brasile, Plata*).

Delegati alla firma in materia di emigrazione:

<i>Genova</i> — Macchi Cesare.	<i>Napoli</i> — Salvini Carlo.
<i>In assenza:</i>	<i>In assenza:</i>
Gallo Nicolò.	Mattioli Raffaele.
Marziali Pilade.	Pappacoda Roberto.
	Prencipe Francesco.

Palermo — Giannone Giovanni, per la Sicilia, escluse le provincie di Messina, Catania e Siracusa, ma compresi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).

Messina — Santi Lisciotto, per le provincie di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa, esclusi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).

Società « La Ligure Brasiliana ».

*Con sede in Genova.**(Linee: Stati Uniti, Brasile, Plata).*

Gavotti Secondo, delegato alla firma — Genova.

Montereggio Paolo, procuratore — Napoli.

Società « La Patria ».

*Con sede in Napoli.**(Linee: Stati Uniti).*

De Luca Vincenzo fu Antonio, direttore — Napoli.

Finocchiaro Antonino, procuratore — Palermo.

Società « Italia ».

*Con sede in Genova.**(Linee: Stati Uniti, Brasile, Plata).*

Jan Wilmink, direttore — Genova.

Passalacqua Marco, capo del 2° ufficio, delegato alla firma — Genova.

Ferretti Nicola, procuratore — Napoli.

Griffo Nicolò, procuratore — Palermo.

Società Anglo-Italiana.

*Con sede in Napoli.**(Linee: Stati Uniti).*

Borriello Giuseppe, direttore — Napoli.

Mattina Leopoldo, procuratore — Palermo.

Ferrè Costantino, procuratore — Genova.

FORNARI GIUSEPPE

*Con domicilio in Napoli.**(Linee: Stati Uniti).*

Corso Emanuele, procuratore — Genova.

Marinuzzi Michele, procuratore — Palermo.

ERCOLE SAVIOTTI.

Con domicilio in Napoli.

(Linee: *Stati Uniti, Plata*).

Imparato Costantino, procuratore — Napoli.

Società anonima genovese di navigazione a vapore.

Con sede in Genova.

(Linee: *Stati Uniti, Plata*).

Oberti Italo, delegato alla firma — Genova.

Aguglia Salvatore, procuratore — Napoli.

OTTAVIO ZINO.

Con domicilio in Genova.

(Linee: *Stati Uniti, Brasile, Plata*).

Cormagi Domenico, capo del 2° ufficio — Genova.

Guercia Mario, procuratore — Napoli.

GIACOMO ROSSI.

Con domicilio in Genova.

(Linee: *Stati Uniti, Brasile, Plata*).

Giuseppe Nicolò Delucchi, delegato alla firma — Genova.

Oreste Guercia, procuratore — Napoli.

B.) VETTORI STRANIERI.

Norddeutscher Lloyd di Brema.

(Linee: *Stati Uniti*).

De Luca Vincenzo fu Giacomo, mandatario — Napoli.

In assenza: Odoardo Casella fu Luigi — Napoli.

Saviotti Carlo, procuratore — Genova.

Fabbricatore Matteo, procuratore — Palermo.

Hamburg-Amerika Linie.

(Linee: *Stati Uniti*).

Ferrari Tomatteo, mandatario — Genova.

Testa Domenico, procuratore — Palermo.

Strada Ugo, procuratore — Napoli.

Dominion Line.

(Linee: *Stati Uniti*).

Gastaldi e C., Ditta mandataria — Roma.

Ardoino Silvio, procuratore — Genova.

Edoardo Morelli, procuratore — Napoli.

Carlo Di Salvo, procuratore — Palermo.

Société Générale de Transports maritimes à vapeur de Marseille.

(Linee: *Brasile, Plata*).

Giovanelli Francesco, mandatario — Genova.

Migliaccio Domenico, procuratore — Napoli.

Lojacono Pietro, procuratore — Palermo.

Compagnie Générale Transatlantique.

(Linee: *Stati Uniti*).

Corner Luigi, mandatario — Roma.

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

(Linee: *Stati Uniti, Centro America, Plata*).

Ratti Cesare, mandatario — Napoli.

Cocchi Enrico, procuratore — Genova.

Cianciolo Luigi, procuratore — Palermo.

2. — Atti riguardanti lo svincolo e la restituzione della cauzione supplementare di lire 20 mila presentata dal vettore di emigranti Ercole Saviotti (1).

On. Commissario Generale per l'emigrazione.

Roma.

Il sottoscritto Ercole Saviotti di Carlo, cittadino italiano, nato e domiciliato in Genova, avendo stipulato con la rispettabile Compagnia « Puglia » di Bari un contratto di noleggio per la nave « Regina Elena », fa istanza a V. S. Ill.ma affinché gli venga rilasciata la patente di vettore di emigranti.

(Omissis).

Il sottoscritto, al quale già era stata accordata, in base agli altri noleggi, la patente provvisoria di vettore, non avendo più intenzione di esercitare questa professione, aveva avanzata a V. S. Ill.ma domanda per il ritiro della cauzione prestata. A questa sua domanda di restituzione di cauzione, egli fa ora espressa rinunzia. E poichè aveva già vincolata una prima cauzione di lire 120,000, ed una seconda di lire 20,000 per aver aggiunto, ai due piroscafi precedentemente noleggiati, un terzo, il « Gergovia », sostituito poi dall'« America », domanda ora che la prima cauzione di lire 120,000 resti vincolata per la concessione della nuova patente di cui è ora parola, e fa istanza solo per la restituzione della cauzione supplementare di lire 20,000, la quale sarà fatta dal Commissariato, se la S. V. lo crederà opportuno, nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

A questa istanza il sottoscritto unisce: 1° il contratto di noleggio di tutta la nave, registrato in Genova il 27 febbraio 1903, n. 355/9213; 2° la fedina criminale in data odierna.

Quanto agli altri documenti richiesti dalla legge e dal regolamento, essi trovansi allegati alla precedente concessione di patente già fatta al sottoscritto.

Genova, 27 gennaio 1903.

SAVIOTTI ERCOLE.

(1) I presenti atti furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1903, n. 46.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Ritenuto che il signor Ercole Saviotti, domiciliato in Genova, otteneva, in data 7 settembre 1901, patente di vettore di emigranti, e prestava, in forza di decreti del Ministero degli Affari Esteri, in data 1° settembre e 4 ottobre 1901, le seguenti cauzioni:

1° lire 6000 di rendita, pari ad un capitale nominale di lire 120,000, per l'esercizio dei piroscafi « Regina Elena » e « Calabro » da lui presi a nolo;

2° lire 1000 di rendita, pari ad un capitale nominale di lire 20,000, per aver aggiunto al suo naviglio il piroscafo « Gergovia », sostituito poi col piroscafo « Britannia » (denominato in seguito « America »);

che il signor Saviotti, spirata la suindicata patente, ha chiesto con istanza del 27 gennaio p. p. una nuova patente di vettore, limitatamente all'esercizio del piroscafo « Regina Elena » e lo svincolo e la restituzione della predetta cauzione di lire 20,000, offrendosi a lasciare in deposito l'altra di lire 120,000, la quale starebbe così a garanzia delle operazioni di emigrazione compiute pel passato e di quelle da compiersi in virtù della nuova patente;

che le ultime partenze dei suddetti tre piroscafi in servizio dell'emigrazione risalgono ad epoche anteriori al 1° maggio, e che nessun fatto si è verificato fino ad oggi per cui debba continuare a mantenersi fermo il deposito cauzionale delle predette lire 20,000;

visto l'articolo 13 della legge sull'emigrazione e gli articoli 53 e 86 del relativo regolamento;

visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 14 febbraio 1903;

Ordina:

La decorrenza del termine di sei mesi previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge sull'emigrazione, per quanto concerne lo svincolo e la restituzione del predetto capitale nominale di lire 20,000, comincerà dal 15 novembre 1902, salvo il disposto dell'articolo 53 del relativo regolamento;

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, la predetta cauzione parziale di lire 20,000 sarà restituita al signor Ercole Saviotti, senza alcuna responsabilità del sottoscritto e del Ministro degli Affari Esteri, eccettuato il caso di giudizi pendenti, dei quali sia già stato o venga dato loro avviso dagli interessati, avviso che dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza sarà pubblicata, unitamente alla domanda che l'ha provocata, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dell'emigrazione, nonché nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli e Palermo.

Roma, addì 15 febbraio 1903.

Il Commissario generale

L. BODIO.

3.-Atti riguardanti lo svincolo e la restituzione della cauzione di lire 100 mila prestata dal vettore d'emigranti Italo Oberti (1).

On. Commissario generale per l'emigrazione — Roma.

Avendo cessato dalla patente di vettore di emigranti e non avendo fatto ulteriori operazioni di emigrazione dall'ultima partenza del vapore *Governor* partito il 24 maggio p. p. da Napoli per Nuova York, e valendomi della facoltà concessa dall'art. 53, secondo capoverso, del regolamento sulla legge dell'emigrazione, prego codesto on. Commissariato a volere ordinare, nei modi e termini voluti dalla legge, la restituzione delle lire cinquemila di rendita italiana, state depositate per la cessata mia patente di vettore.

Genova, li 10 ottobre 1902.

ITALO OBERTI.

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Vista l'istanza in data 10 ottobre 1902 colla quale il signor Italo Oberti, domiciliato in Genova, chiede gli sia restituita la cauzione prestata in un capitale nominale di lire centomila (lire 5000 di rendita), in forza di decreto del Ministro degli affari esteri in data 14 settembre 1901, a garanzia della patente di vettore di emigranti; cauzione risultante dalle polizze della Cassa depositi e prestiti distinte coi numeri dal 4998 al 5002;

Ritenuto che il signor Italo Oberti otteneva patente di vettore di emigranti addì 19 settembre 1901, e che l'ultimo viaggio compiuto dal piroscofo *Governor* da lui adibito al trasporto di emigranti, risale alla data del 24 maggio 1902;

Visto l'art. 13 della legge sull'emigrazione e gli art. 53 e 86 del relativo regolamento;

Ordina:

A far data dal 1° dicembre 1902 si ritiene cessata nel signor Italo Oberti la qualità di vettore di emigranti.

(1) I presenti atti furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1903, n. 53.

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo, senza responsabilità del sottoscritto e del Ministro degli affari esteri, allo svincolo ed alla restituzione della predetta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti, dei quali sia già stato o venga in tempo dato avviso dagli interessati, sia a detto Ministro, sia al Commissariato della emigrazione.

L'avviso dovrà risultare da ricevuta, rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza sarà pubblicata, unitamente colla domanda che l'ha provocata, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dell'emigrazione, nonché nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli e Palermo.

Roma, addì 2 marzo 1903.

Il Commissario generale

L. BODIO.

II. — Rappresentanti di vettore.

Circolare del Commissariato dell'emigrazione in data 10 gennaio 1903 ai vettori di emigranti, contenente le norme per l'applicazione delle nuove disposizioni relative ai rappresentanti di vettore, introdotte con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540.

Nell'inviare alla S. V. un esemplare del regio decreto in data 11 dicembre 1902, n. 540, col quale sono stati modificati alcuni articoli del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione, richiamo specialmente l'attenzione della S. V. sulle disposizioni degli articoli 58, 59, 60 e 61, concernenti le cause di incompatibilità con l'ufficio di rappresentante di vettore, i documenti che devono essere uniti alle proposte di nuove nomine e la riduzione del numero dei rappresentanti stessi nel senso che nessun vettore possa avere più di un rappresentante in un mandamento giudiziario o in una città che comprenda vari mandamenti.

L'art. 2 dell'anzidetto decreto dispone che la riduzione del numero dei rappresentanti debba effettuarsi entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso. Occorre quindi che i vettori di emigranti provvedano sollecitamente alla scelta dei loro rappresentanti nei capoluoghi di mandamento, e ne facciano la designazione al Commissariato non più tardi del 30 giugno p. v., affinché possano, entro l'anno, essere rilasciati i certificati definitivi di assenso.

Frattanto per l'applicazione delle nuove disposizioni il Commissariato ha stabilito le seguenti norme:

1° A contare dal giorno 4 corrente gennaio (data della pubblicazione

del citato decreto) non possono più essere accettate proposte per la nomina o per la sostituzione di rappresentanti se non per i capoluoghi di mandamento giudiziario o per le città che comprendono vari mandamenti.

2° Parimenti non possono più essere accettate proposte per variazioni nelle zone di operazione dei rappresentanti, che attualmente agiscono in comuni non capoluoghi di mandamento.

3° Decorso un anno dalla data sopra indicata, gli attuali rappresentanti di vettore, non aventi sede in capoluoghi di mandamento, decadranno senza altro dalla facoltà di agire in materia di emigrazione, e le operazioni da essi iniziate, in corso a quel tempo, saranno definite dai rappresentanti stabiliti nei capoluoghi di mandamento.

4° Gli attuali rappresentanti, stabiliti nei capoluoghi di mandamento, perchè possano conservare l'incarico, dovranno essere riproposti dal vettore e riconosciuti dal Commissariato.

5° Qualora più vettori intendano proporre la stessa persona a loro comune rappresentante, a norma dell'articolo 16 della legge, la designazione al Commissariato dovrà essere fatta da tutti i vettori proponenti, colla menzione dell'accordo intervenuto e l'indicazione della zona d'operazione, la quale dovrà essere identica per tutti.

Si raccomanda ai vettori di curare che i documenti personali relativi ai rappresentanti proposti siano regolari, affine di evitare che per difetto di qualche indicazione o formalità (vidimazione del sindaco nel certificato di cittadinanza, indicazione della professione esercitata dal rappresentante, ecc.) debbano i documenti stessi essere rinviati, e per conseguenza ritardata la decisione del Commissariato.

III. — Noli.

1. — Deliberazione del Commissariato dell'emigrazione, con la quale viene fissato il nolo che il vettore Ercole Saviotti potrà percepire durante il 1° quadrimestre 1903 pel trasporto di emigranti da Genova o da Napoli a Nuova York (1).

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto che il signor Ercole Saviotti residente in Napoli, noleggiatore del piroscafo «Regina Elena», ha adempito alle necessarie formalità per ottenere patente di vettore di emigranti;

(1) La presente deliberazione fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1903, n. 43.

Visto l'articolo 14 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;
Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Venezia e Livorno, e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo medesimo;

Delibera:

È approvato, come massimo, il nolo di lire 170, da praticarsi dal signor Ercole Saviotti, durante il primo quadrimestre dell'anno in corso, per trasporto di emigranti, sul piroscafo « Regina Elena », da Genova o da Napoli a Nuova York.

Roma, 21 febbraio 1903.

Il Commissario generale
L. BODIO.

2. — Decreto del Commissariato dell'emigrazione in data 13 marzo 1903 col quale si autorizzano i vettori di emigranti a percepire fino al 30 aprile 1903 un aumento di nolo di L. 5 per ogni emigrante diretto agli Stati Uniti (1).

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto che il giorno 6 corrente è entrata in vigore negli Stati Uniti d'America una disposizione che aumenta di un dollaro la tassa da pagarsi per lo sbarco di ciascun immigrante nei porti dell'Unione;

Viste le istanze presentate dai vettori che esercitano le linee tra i porti italiani e quelli degli Stati Uniti, perchè i noli di trasporto di emigranti per la suddetta destinazione siano aumentati di cinque lire;

Sentito il parere dalla Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova e Napoli;

Visto l'articolo 14, 4° capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Decreta:

Per tutti gli emigranti muniti di biglietto loro venduto nel Regno ed imbarcati su piroscafi attualmente in viaggio per gli Stati Uniti, e per tutti gli emigranti, i quali già siansi muniti, o si muniscano di biglietto nel Regno e partano per quella destinazione fino al giorno 30 aprile incluso, i vettori sono autorizzati a percepire un aumento di nolo di lire cinque.

Roma, addì 13 marzo 1903.

Il Commissario generale
L. BODIO

(1) Il presente decreto fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1903, n. 61.

IV. — Servizio sanitario a bordo.

Circolare in data 20 aprile 1903 del Commissariato dell'emigrazione ai signori medici e commissari in servizio di emigrazione circa la vigilanza e tutela dei nazionali rimpatrianti da paesi transoceanici.

Contemporaneamente all'aumento che da qualche anno è avvenuto nel numero degli emigranti, è pure divenuto più frequente il ritorno in patria di quella classe di emigrati che, seguendo la vicenda delle stagioni, sogliono recarsi periodicamente in paesi americani quando vi è maggiore richiesta di mano d'opera.

Ciò fa sì che a bordo dei piroscafi esercitati dai vettori si noti nei viaggi di ritorno una grande affluenza di nazionali rimpatrianti.

Convieni che i signori medici militari e commissari adoperino nei viaggi di ritorno la stessa diligenza come nei viaggi di andata, invigilando affinchè il trattamento dei passeggeri, tanto per l'alimentazione, quanto per l'igiene, sia quello prescritto dal regolamento sull'emigrazione. La vigilanza è soprattutto necessaria per gli emigrati rimpatriati dal Brasile, da dove una parte ritorna in poco buone condizioni di salute, a motivo del deperimento prodotto negli organismi dalle condizioni di clima, di lavoro e di nutrimento.

Il Commissariato confida che i signori medici e commissari vorranno spiegare il maggiore zelo anche in questa parte del servizio che è loro affidato.

V. — Passaporti.

Circolare in data 16 aprile 1903 del Commissariato dell'emigrazione ai Sindaci e ai Prefetti del Regno circa la necessità del passaporto per l'estero anche per gli emigranti che si dirigono a paesi prossimi alla frontiera italiana.

Accade sovente che operai italiani emigrino in Francia, Svizzera, Austria-Ungheria, Germania, provvisti di semplice *passaporto per l'interno*, nella erronea credenza, che, recandosi in paesi prossimi alla frontiera italiana, non siano obbligati ad esibire il passaporto per l'estero.

Devonsi avvertire gli emigranti che in alcuni Stati, fra i quali sono Germania, Austria-Ungheria e Svizzera, nessun operaio può prendere dimora stabile, nè ottenere lavoro, se non sia provvisto di regolare passaporto. In Francia pure, per ottenere il permesso di soggiorno, conviene essere muniti di passaporto per l'estero.

Gli emigranti che si recano nei suddetti paesi sprovvisti di *passaporto per l'estero*, sono poi costretti a procurarsi tale passaporto dall'Italia, interessando per ciò le autorità consolari; ma per questo occorre avere dal regno le necessarie informazioni e i documenti, con ritardo notevole di tempo.

Si pregano i signori Sindaci e i Comitati locali di raccomandare agli emigranti di munirsi sempre del *passaporto per l'estero*, anche se siano diretti a paesi europei nei quali questo non si richiede in modo assoluto; e ciò anche per evitare di trovare poi ostacolo a passare da un paese in cui il passaporto non è indispensabile, ad un altro in cui questo si esige.

VI. — **Tratta delle Bianche.**

Circolare del Commissariato in data 28 marzo 1903, diretta ai Commissari viaggianti in servizio dell'emigrazione, sulla tratta delle bianche.

Il Comitato italiano contro la tratta delle bianche (con sede in Roma, presso l'Associazione della Stampa) ha chiesto la cooperazione del Commissariato nell'azione da esso intrapresa contro quel turpe traffico.

Esso afferma che, pur troppo, un commercio di donne coi paesi dell'America meridionale e dell'Oriente si effettua per mezzo di vapori che partono dai nostri porti. Ciò sarebbe confermato, per il porto di Genova, da un rapporto del questore cavaliere Malnate.

Il Comitato ha inviato al Commissariato un questionario, nell'intento di avere notizie particolareggiate. Comunico alla S. V. copia del detto questionario, con preghiera di procurarmi le risposte, per quanto possibile, circostanziate, facendo poi seguire analoghe informazioni di tre mesi in tre mesi e non tralasciando di suggerire quei provvedimenti che stimasse idonei a reprimere l'immorale commercio.

Segue il questionario :

Indipendentemente dai casi di emigrazione di donne minorenni destinate alla prostituzione, previsti e puniti dalla legge 31 gennaio 1901 :

1° Sono a vostra conoscenza casi di partenza per paesi stranieri di donne maggiorenni destinate alla prostituzione ?

2° Queste donne erano già dedite alla prostituzione nel proprio paese? ufficialmente o clandestinamente ?

3° Queste donne sapevano di essere condotte in paesi stranieri a scopo di prostituzione?

4° Queste donne erano, invece, state indotte ad espatriare con la promessa di altre occupazioni equivoche, come kellerine, coriste, figuranti di circhi equestri, ballerine, ecc., o di occupazioni oneste, come cameriere d'albergo, sarte, modiste, stiratrici, ecc.?

5° Ve ne erano di condizioni più elevate, alle quali erano stati promessi posti di signorine di compagnia, traduttrici, istitutrici, commesse di negozio, ecc.?

6° Di quale nazionalità erano?

7° Chi le accompagnava? Viaggiavano isolate o a gruppi?

8° Le persone che le accompagnavano erano note al personale di bordo, perchè già viste in altri viaggi in eguale compagnia?

9° Vi sono motivi di credere ad un vero ed organizzato commercio di donne? In caso affermativo, dove è avviato?

10° Che cosa si potrebbe tentare nei porti di partenza e di arrivo, per mezzo di speciali Comitati di patronato per combattere o restringere le proporzioni della tratta delle bianche?